



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

Nell'interesse di **Amodeo Gabriele**, nato il 19/04/1987 a Palermo (PA), C.F. MDAGRL87D19G273X, e residente a Palermo (PA) in Via Leonardo Da Vinci, n. 468, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it)) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it)), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

**CONTRO**

- il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale civile**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI**

- del Sig. **Montalto Antonio**, candidato collocato alla posizione n. 47 della graduatoria rettificata del concorso *de quo*;
- del Sig. **Deiana Michele**, candidato collocato alla posizione n. 50 della graduatoria rettificata del concorso *de quo*;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1139 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area Assistenti, nei ruoli dell'Amministrazione della Difesa», relativa al profilo professionale FT52 – Assistente Tecnico nautico (52 Unità) pubblicata il 5 settembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione;
- della graduatoria rettificata del concorso *de quo*, pubblicata in data 2 ottobre u.s., nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione;
- della comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 7 ottobre 2024 (Nota Prot. M\_D A0582CC REG2024 0074690 07-10-2024), con cui il Ministero della Difesa ha comunicato al ricorrente di non aver valutato il titolo di riserva correttamente dichiarato;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse;
- degli elenchi dei vincitori del concorso *de quo*, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- dell'elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

#### PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre l'ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per il profilo di interesse (FT52), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previo riconoscimento del titolo di riserva e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso, per il profilo FT52;

**E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE**

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso, per il profilo FT52.

Si premette in

**FATTO**

1. – Con Decreto Direttoriale n. M\_D A0582CC REG2023 0051382 del 25/07/2023, è stato indetto il *“Concorso pubblico a 1139 posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente, Area funzionale Seconda, fascia retributiva F2, vari profili, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa”*.

La p.a. precedente si è avvalsa, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA. Parte resistente, inoltre, ha previsto diversi profili concorsuali, tra cui il profilo FT52 *“Assistente Tecnico Nautico”*, di interesse del ricorrente.

Al fine di selezionare i candidati più meritevoli, la p.a. ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) una prova selettiva scritta;
- ii) una prova selettiva orale.

Infine, con specifico riferimento ai titoli di riserva, l'art. 1, comma 2, del bando ha previsto espressamente che *“Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cinquanta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale del cinquanta per cento è computata sui posti previsti per ogni singolo codice concorso.”*

2. - Ebbene, l'odierna parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha inoltrato rituale domanda di partecipazione per il profilo FT52. In particolare, il ricorrente ha dichiarato, nella propria domanda di partecipazione, il titolo di preferenza di cui alla lett. g)

“militare volontario delle forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma”, procedendo, poi, a dichiarare la propria esperienza svolta presso l'Esercito Italiano (dal 13/12/2006 al 12/12/2008) in qualità di volontario congedato senza demerito.

Una volta ammesso alla procedura, il Sig. Amodeo è stato convocato per lo svolgimento della prova scritta in data 5 dicembre u.s. e della successiva prova orale, entrambe proficuamente superate.

3. - Con avviso dell'11 giugno 2024, la p.a. ha convocato i candidati che hanno superato le prove d'esame per la presentazione della documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza previsti dalla legge, entro il termine di 15 giorni (e comunque, entro e non oltre il 27 giugno 2024).

Pertanto, il Sig. Amodeo ha proceduto tempestivamente (in data 18 giugno) a inviare la documentazione richiesta, attestante il proprio diritto alla riserva dei posti, in qualità di militare volontario delle forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: segnatamente, il ricorrente ha trasmesso a mezzo PEC la certificazione recante il foglio matricolare e la messa in congedo per fine ferma (versata agli atti dell'odierno giudizio).

4. - Il 5 settembre u.s., sono state rese note sul sito dell'Amministrazione le graduatorie dei candidati vincitori, per il profilo di interesse.

A questo punto, il ricorrente, suo malgrado, ha appreso di non essere stato incluso nell'elenco dei vincitori del concorso: ciò in particolare, è dipeso dall'omessa valutazione del titolo di riserva in suo possesso, correttamente dichiarato in sede di domanda di partecipazione, che gli avrebbe, dunque, permesso di collocarsi tra i candidati riservisti del concorso.

In data 6 settembre 2024 (dunque il giorno successivo alla pubblicazione della citata graduatoria), il Sig. Amodeo ha prontamente inviato alla precedente una comunicazione a mezzo PEC, chiedendo delucidazioni in merito alla propria collocazione in graduatoria e, segnatamente, alla mancata inclusione tra i vincitori del concorso, chiedendo, sul punto, una correzione in autotutela della propria posizione.

In data 7 ottobre u.s., la p.a. ha trasmesso l'impugnata Nota Prot. M\_D A0582CC REG2024 0074690 07-10-2024, con la quale ha comunicato al ricorrente la propria posizione in graduatoria (n. 57) e il relativo punteggio (46,6), in qualità di idoneo non vincitore.

Il Ministero intimato, infatti, ha dato atto che *“all'esito dell'istruttoria da parte di questa Amministrazione è risultato che nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per il profilo*

FT52 - Assistente Tecnico Nautico non è stata selezionata la facoltà di avvalersi della riserva di posti di cui all'art. 1 comma 2 e 3 del bando".

In pari data, poi, il Ministero ha proceduto a pubblicare sul sito web ufficiale dedicato alla selezione la graduatoria rettificata del concorso (odiernamente impugnata): anche in tale occasione, però, il Ministero intimato ha reiterato l'esclusione del ricorrente dal novero dei vincitori.

Ciò è dipeso, ancora una volta, dall'omessa valutazione del titolo di riserva vantato: il ricorrente, infatti, pur dichiarando in sede di domanda di partecipazione di aver svolto il servizio militare, e inviando apposita comunicazione PEC alla p.a., ove ha allegato il certificato attestante titolo di riserva *ut supra*, non è stato incluso nel novero dei vincitori riservisti del concorso: tuttavia, è indubbio che, in un momento antecedente alla formulazione della graduatoria (in data 18 giugno u.s.), l'Amministrazione era certamente al corrente del titolo di riserva vantato dal ricorrente, avendo lo stesso inviato apposita documentazione.

Il ché era certamente noto alla p.a. anche in precedenza, posto che il servizio militare svolto dall'Amodeo emerge *ictu oculi* in maniera lampante dalle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

L'interesse legittimamente il presente ricorso è il seguente: l'odierno ricorrente, avendo conseguito un punteggio superiore alla soglia idoneità e avendo diritto alla riserva dei posti (per come puntualmente previsto nel bando di concorso), ha diritto a essere collocato tra i candidati vincitori riservisti del concorso, ed essere conseguente convocato in servizio.

Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive di parte ricorrente, che, conseguentemente, ne chiede l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 2 E ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 66/2010 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso *de quo*, e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Ciò in particolare è dipeso dalla mancata valutazione del servizio militare svolto, come titolo di riserva, ai sensi dell'art. 1 del bando.

Ed infatti, come già rappresentato in narrativa, la citata disposizione del bando prevede espressamente che *“Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cinquanta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale del cinquanta per cento è computata sui posti previsti per ogni singolo codice concorso”*. (cfr., art. 1, comma 2, della *lex specialis*).

Pertanto, avendo il Sig. Amodeo proficuamente svolto il servizio militare, ha dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, il titolo di preferenza di cui alla lett. g) *“militare volontario delle forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma”*, procedendo, poi, a dichiarare la propria esperienza svolta presso l'Esercito Italiano (dal 13/12/2006 al 12/12/2008) in qualità di volontario congedato senza demerito:

g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma

#### ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PA COME DIPENDENTE

Esperienza iniziata il: 13/12/2006

Esperienza terminata il: 12/12/2008

Ente Pubblico: **ESERCITO ITALIANO**

Indirizzo: **CORSO PIERSANTI MATTARELLA 127 - TRAPANI**

Qualifica: **Volontario forze armate congedato senza demerito D. Lgs. n.66/2010 (VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno) – Forze Armate**

Descrizione attività: **BERSAGLIERE INQUADRATO COME 54-G PILOTA MEZZI CINGOLATI**

Tipo orario: **Tempo pieno**

Tipo Rapporto: **Forze armate**

Perc. Ore settimanali: **100.0**

Numero di residenza: 468  
Comune di residenza: Palermo  
Provincia di residenza: PA  
CAP di residenza: 90135  
Patente: A;B;BE;C;D;DE;CQC;ALTRA  
Altra Patente: PATENTE DI ABILITAZIONE AL COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO

Sorprendentemente e in maniera del tutto arbitraria, però, l'Amministrazione ha del tutto omesso di valutare il servizio svolto dal ricorrente e, per l'effetto, non ha applicato la riserva dei posti prevista dal bando di concorso, il che avrebbe inevitabilmente portato il ricorrente a ricoprire una posizione nella graduatoria dei vincitori.

Non solo.

Il ricorrente, per come già accennato in narrativa, ha altresì proceduto a notificare la p.a. del possesso del proprio titolo di preferenza, nella finestra temporale riservata alla presentazione degli appositi certificati.

Al contrario, però, la situazione dell'odierno ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali, invece, non abbiano dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso di alcuna riserva.

Invero, con comunicazione del 7 ottobre u.s., il Ministero intimato ha comunicato al ricorrente la mancata applicazione della riserva prevista dal bando, per non aver lo stesso selezionato "la facoltà di avvalersi della riserva di posti di cui all'art. 1 comma 2 e 3 del bando".

Ora, la p.a. vorrebbe dunque ricollegare l'omessa valutazione della riserva all'asserita errata compilazione della domanda di partecipazione da parte del ricorrente: con tutta evidenza, però, il Sig. Amodeo, sebbene abbia omesso di "flaggare" la casella della domanda di partecipazione relativa al possesso dei titoli di riserva, ha senz'altro dichiarato **nel corpo della domanda** il servizio svolto, nonché ha "barrato" il relativo titolo di preferenza.

A ciò si aggiunga, ancora una volta, che il ricorrente ha altresì inviato nei termini previsti dalla *lex specialis* la certificazione attestante il possesso del titolo di riserva in esame: e dunque, non si comprende per quale ragione la p.a. abbia proceduto a espungere il ricorrente dal novero dei candidati riservisti del concorso, pur essendo consapevole del titolo di riserva vantato.

Ciò basta a dimostrare l'arbitrarietà dell'*agere* amministrativo.

E se anche l'Amministrazione non avesse ritenuto completa la documentazione inviata dal ricorrente, appare opportuno rammentare, a questo punto, che incombe sulla p.a., ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, l'onere di

attivare il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda.

Com'è noto, dunque, la disposizione citata assegna al Responsabile del procedimento il compito di richiedere l'integrazione di documenti ritenuti incompleti, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti direttamente coinvolti nell'esercizio dell'attività amministrativa.

Nell'ambito del procedimento amministrativo, quindi, per quanto concerne il profilo istruttorio, non può negarsi l'esistenza di un potere dell'amministrazione di attivarsi, per una leale collaborazione col privato, ed altresì al fine della maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, affinché l'istruttoria che precede l'adozione dell'atto sia quanto più possibile completa e rappresentativa della realtà.

Tanto è desumibile sia dall'articolo 6 sopra richiamato, nonché dagli articoli 1 e 2 della legge sul procedimento amministrativo e dal principio di buon andamento di cui all'articolo 97 Cost.

Questa regola va armonizzata con l'esigenza sottesa a tutte le procedure concorsuali di garantire una parità nella partecipazione.

Peraltro, in un caso assolutamente identico al presente, Codesto Ecc.mo TAR ha accolto un ricorso presentato da un candidato, chiarendo che "Con riguardo alla fattispecie in esame, applicando le suddette coordinate ermeneutiche, si deve ritenere che l'errore commesso dal ricorrente nella fase di compilazione della domanda di partecipazione fosse palesemente riconoscibile, così da richiedere l'attivazione del meccanismo del soccorso istruttorio.

Innanzitutto, l'esistenza del titolo è stata segnalata nella domanda di partecipazione. Il ricorrente-candidato ha infatti dichiarato nella domanda di appartenere alla categoria: "Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma". Per effetto di tale autocertificazione, effettuata nella domanda, l'Amministrazione era resa edotta del fatto che il candidato possedeva un titolo che, astrattamente, era idoneo a conseguire la riserva, salvo puntuale verifica sul titolo effettivamente posseduto.

Non può rilevare, in senso definitivamente ostativo, che il candidato non abbia compilato la sezione relativa alla "riserva", posto che, come detto, il candidato aveva comunque fornito un'indicazione che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad approfondire il contenuto della dichiarazione comunque resa.

Peraltro, ai sensi dell'art.1014 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs.n.66/2010 e.s.m.i.), nei concorsi come quello in esame quasi tutte le categorie di militari volontari congedati senza demerito all'esito della ferma e della rafferma hanno diritto alla riserva (tranne il volontario in ferma annuale).

In definitiva, non si è trattato di una vera e propria mancata dichiarazione del titolo, bensì di una dichiarazione imprecisa, indicativa tuttavia, in modo riconoscibile, del possesso di un titolo che poteva condurre all'applicazione della riserva e altresì della volontà di avvalersene nel concorso, sia pure collocata fuori posizione (nello spazio relativo alle preferenze anziché in quella delle riserve)". (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 1 ottobre 2024, n. 17011).

Ed ancora, sempre in un caso assolutamente sovrapponibile, Codesto Ecc.mo TAR, in sede cautelare, ha "Ritenuto che, allo stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito, sussista il fumus boni iuris limitatamente alla domanda di riconoscimento del titolo di riserva (espletamento del servizio civile nazionale) in quanto il titolo risulta puntualmente indicato nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità - e, come tale, è valutabile a prescindere dall'attivazione del soccorso istruttorio;" (TAR Lazio - Roma, Sez. IVter, 3 settembre 2024, n. 3903).

Sotto questo aspetto appare altresì utile richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, secondo il quale «La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativo al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tal sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erranee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica» (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 maggio 2011, n. 2594).

Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, appare evidente che "Il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo formale, permettendo l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenute incomplete. Il principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che le amministrazioni procedenti assolvano oneri minimi di cooperazione. La rendicontazione delle modalità di utilizzo delle risorse riferite al finanziamento di euro 122,434, 20 erogato per l'anno 2014, poteva essere completata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, costituendo tale integrazione un adempimento meramente formale" (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 2363/2023).

Il consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia ha inequivocabilmente chiarito, con riferimento ai concorsi pubblici, ma con principi che si irradiano trasversalmente in

tutte le procedure selettive e idoneative, che «l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione» (Cons. Stato V, 22 novembre 2019, n. 7975);

Inoltre, in casi analoghi, il Giudice amministrativo ha ripetutamente affermato che la regolarizzazione della domanda di partecipazione è collegata all'istituto generale del soccorso istruttorio: di fatti «un conto è la dichiarazione del titolo in domanda, altro conto è la sua – anche successiva – documentazione: solo quest'ultima attività può essere ascritta al potere-dovere dell'Amministrazione di auto-integrazione della documentazione (ma non della dichiarazione) mancante, e peraltro, anche in questi casi, a condizione che nella domanda di partecipazione al concorso ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli» (TAR Napoli, Sez. III, sentenza breve n. 6900/2021);

Ciò, peraltro, risulta corroborato anche da Codesto Ecc.mo TAR intervenuto in *subiecta materia*, che, in una recentissima pronuncia avente identico oggetto, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, chiarendo che “in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rilevi l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)” (TAR Lazio - Roma, Sez. V, 26 gennaio 2023, n. 1342).

Donde, il presente motivo di censura.

**II. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, CO. 1, DEL D.LGS. 33/2013 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, l'agere amministrativo appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

Appare, infatti, opportuno evidenziare in questa sede che la p.a. ha apertamente violato il bando di concorso, ove all'art. 9 (recante “Approvazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito”), prevede espressamente che “Le graduatorie finali di merito, per ogni profilo professionale di cui all'art. 1, saranno

approvate dall'Amministrazione e pubblicate sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo [www.difesa.it](http://www.difesa.it), sul portale «InPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti".

Tuttavia, entrambe le graduatorie relative al profilo di interesse, recano esclusivamente gli elenchi dei vincitori, e non anche l'elenco di tutti i candidati idonei della procedura.

Infatti, con particolare riferimento al profilo FT52, la precedente ha espressamente indicato, in calce all'elenco dei vincitori, che "La graduatoria finale di merito si compone di ulteriori 23 IDONEI".

Peraltro, a fondamento delle tesi *ut supra* rappresentate, occorre menzionare l'art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede espressamente che "Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e **le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori**".

Dunque, la norma sopra citata impone alla PA la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle **graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori**.

Rispetto alla vecchia formulazione, il Legislatore, infatti, ha introdotto l'obbligo di pubblicare le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei, anche alla luce della disposizione che ha ripristinato la possibilità per gli enti di scorrere le proprie e le altrui graduatorie (art. 1, co 148, l. n. 160/2019).

E' palese, pertanto, che il richiamato provvedimento non possa in alcun modo considerarsi valido, anche in considerazione del fatto che il bando di concorso deve essere interpretato in senso strettamente letterale, e non è in alcun modo ammissibile un'attività di modifica *ex post* ad arbitrio della Pubblica amministrazione.

Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto pubblicare altresì gli elenchi contenenti i candidati idonei (procedendo, eventualmente, a omissare i dati sensibili), recanti altresì il punteggio totale conseguito e la posizione in graduatoria.

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

\* \* \*

## SULLA DOMANDA CAUTELARE COLLEGIALE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche la assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse correttamente valutato i titoli in possesso del ricorrente, lo stesso sarebbe stato, di certo, incluso nel novero dei candidati vincitori riservisti del concorso e sarebbe, quindi, convocato per la presa di servizio.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. *periculum in mora*) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati hanno comportato l'esclusione di parte ricorrente dal novero dei vincitori riservisti del concorso *de quo*, e, quindi, l'impossibilità di prendere servizio.

In effetti, essendo già stata approvata la graduatoria finale (rettificata) del concorso, a breve seguiranno le convocazioni dei vincitori per la presa di servizio.

Si aggiunga, poi, che il ricorrente, essendo residente in Sicilia, ambisce ad essere assegnato ad una sede sita nella sua terra natia: in effetti, per come previsto dal bando di concorso, i posti disponibili in Sicilia sono solamente n. 9.

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire all'odierno ricorrente di essere tempestivamente inserito in graduatoria tra i candidati vincitori riservisti, lo stesso subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni *chances* di poter essere assegnato a una sede allo stesso congeniale.

A ciò si aggiunga, poi, che nelle more dell'instaurazione dell'odierno giudizio, il ricorrente sta attualmente subendo un pregiudizio economico rilevante, in quanto non percepisce le retribuzioni spettanti per il posto di lavoro ambito e la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati interessati dall'ultimo scorrimento, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

\* \* \*

**ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandone alcuni per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso e, dunque, la contestuale presa di servizio;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio di parte ricorrente e la relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nel novero dei vincitori riservisti del concorso;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 4 novembre 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

M\_D A0582CC REG2025 0015625 27-02-2025